



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
DODICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Milone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **70869/2011** promossa da:

BANCA ITALEASE S.P.A. ORA BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 03700430238), con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliata in C.SO ITALIA 24 20122 MILANO presso il difensore avv. DE CRESCENZO ENRICO

Attrice

contro

PRET A PORTER IMMOBILIARE SNC (C.F. 04869870727), con il patrocinio dell'avv. TROYSI MARIO, elettivamente domiciliata in VIA P. PANSINI, 14 76125 TRANI presso il difensore avv. TROYSI MARIO

Convenuta

CONCLUSIONI

Per **BANCA ITALEASE S.P.A. ORA BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**

come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni

Per **PRET A PORTER IMMOBILIARE SNC**

Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione così provvedere:

- 1) In via preliminare e assorbente, dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente per territorio il Tribunale di Trani per tutte le motivazioni di cui agli atti difensivi;
- 2) In via subordinata e nel merito dichiarare la nullità del contratto quadro sottoscritto tra le parti in data 25/09/2003 e di tutte le operazioni di interest rate swap collegate allo stesso contratto;
- 3) Rigettare l'eccezione avversa di incompetenza del Tribunale adito a giudicare sulla domanda riconvenzionale per essere competente il collegio arbitrale, in quanto tardivamente proposta ai sensi degli artt. 183,5° comma c.p.c. e 819 ter c.p.c.;



5) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

In via istruttoria:

1) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: I) “vero che il contratto di locazione finanziaria fu sottoscritto in Trani in data 25/9/03, presso la filiale della Banca Popolare di Bari”; II) “vero che alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria parteciparono il direttore della Banca Popolare di Bari, nonché il procuratore speciale della Banca Italease spa”.

Si indica a testi sulle predette circostanze: Dr. Angelo De Biase, Rag. Vincenzo Santorsola e Dr. Tommaso Ventrelli.

2) Ordinarsi, ai sensi dell’art.210 cpc, alla Banca Italease spa, l’esibizione in giudizio del contratto “Interest Rate Swap” n.35/100279/102722.

3) Disporsi, ai sensi dell’art.210 cpc, informative presso la Banca d’Italia sulla seguente circostanza di fatto: “dica la Banca d’Italia se la Banca Italease, alla data dell’1.9.03, aveva la prescritta autorizzazione per operare sul mercato mediante prodotti finanziari derivati interest rate swap”.

4) Ammettersi C.T.U. al fine di verificare: I) Se il contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra le parti in data 25.9.03 era collegato a prodotti finanziari derivati I.R.S. al fine di garantire la società convenuta da eventuale rischio dell’aumento dei tassi bancari; II) Quali possibilità esistevano per la società convenuta di trarre beneficio dai medesimi contratti e quali invece per la Banca; III) L’ammontare degli addebiti effettuati, a titolo di commissioni, interessi passivi, principali e anatocistici, in dipendenza dei contratti sui prodotti derivati per cui è causa.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e chiedere ogni eventuale altro mezzo istruttorio, indicare altri testi, anche a prova contraria, e modificare le conclusioni.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni, deduzioni e domande nuove e/o tardive.

Ragioni della decisione

La società attrice indicata in epigrafe ha agito giudizialmente per ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto di un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato con la società convenuta e la condanna di quest’ultima al rilascio del bene che ne costituiva oggetto.

La società convenuta si è costituita eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito e chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria di nullità di un contratto quadro stipulato fra le parti e volto a disciplinare operazioni di Interest Rate Swap, contratto che, nella prospettazione della convenuta, doveva ritenersi collegato al contratto di locazione finanziaria posto a fondamento della domanda attorea.

L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito è infondata.

Come si è già osservato con l’ordinanza in data 13.7.2012, l’azione promossa dalla società attrice non è azione reale bensì azione personale, avendo l’attrice posto a fondamento della domanda il contratto di locazione finanziaria stipulato con la convenuta (v. Cass. 11825/92), e



pertanto non trova applicazione l'art. 21 c.p.c., ma la clausola contrattuale, specificamente approvata per iscritto (v. doc. 2 fascicolo attoreo, clausola 18), che attribuisce al foro di Milano, seppure non in via esclusiva, la competenza a risolvere le controversie derivanti dal contratto quando l'azione sia proposta dalla Concedente.

Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.

Non è contestato e comunque è documentato che le parti abbiano stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il bene immobile di cui si chiede il rilascio (docc. 1/2 fascicolo attoreo).

Il contratto contiene una clausola risolutiva espressa (clausola 13 condizioni generali) che attribuisce alla Concedente la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento dell'obbligo dell'Utilizzatore di pagamento del corrispettivo.

La Concedente ha comunicato con la raccomandata ricevuta dall'Utilizzatrice il 3.12.2010 (doc. 6 fascicolo attoreo) la volontà di avvalersi della clausola risolutiva e dal documento 7 depositato dall'attrice emerge che viene contestato il mancato pagamento dei canoni dal maggio 2009 all'ottobre 2010.

La convenuta non eccepisce (e di conseguenza non prova) di aver provveduto al pagamento dei suddetti canoni.

Non è rilevante nel presente giudizio determinare l'esatto importo che l'Utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere e non ha corrisposto sino alla data di risoluzione, poiché non viene qui richiesta alcuna condanna al pagamento: la contestazione sul "quantum" della società convenuta, contenuta nella comparsa di risposta (v. pag. 10 "inesattezza della somma richiesta"), non è, pertanto, idonea a paralizzare la domanda attorea, essendo sufficiente al fine di dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto l'accertamento – che qui viene effettuato - del mancato pagamento di uno o più canoni di locazione, impregiudicata la determinazione del quantum.



La domanda riconvenzionale della società convenuta non può essere deliberata in questa sede, essendovi nel contratto, che la convenuta chiede di dichiarare nullo, una clausola compromissoria.

Va osservato in proposito che la società convenuta, pur avendo chiesto la declaratoria di nullità, non ha prodotto alcun “contratto quadro rivolto a dettare la disciplina per la successiva conclusione di operazioni finalizzate, di volta in volta, a limitare i rischi di oscillazione dei tassi di interesse derivanti dalle rispettive posizioni debitorie o creditorie, a fissare i livelli massimi di costo o livelli minimi di rendimento di indebitamento o impieghi a tasso variabile..” (v. conclusioni comparsa di risposta), mentre un accordo sottoscritto dalle parti e contenente nella premessa la suddetta descrizione è stato depositato dall’attrice all’udienza di prima comparizione, nella quale la stessa attrice ha eccepito – tempestivamente ex art. 183 c.p.c. - l’incompetenza del Tribunale sulla domanda riconvenzionale della convenuta, per la presenza di clausola compromissoria (v. verbale udienza 15.5.2012).

Il contratto depositato dall’attrice all’udienza del 15.5.2012 (e ridepositato con la memoria depositata l’8.4.2013) contiene, infatti, una clausola, specificamente approvata, che devolve ad un Collegio di Arbitri la decisione delle controversie, per quanto qui interessa, sulla validità dell’accordo; la clausola prevede che gli Arbitri decidano secondo diritto e applicando le regole procedurali dettate dagli articoli 810 e seguenti del Codice di procedura Civile (clausola 18.2).

Il Tribunale adito è, pertanto, incompetente a decidere sulla domanda riconvenzionale.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie la domanda attorea e dichiara la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 332971 stipulato fra le parti (docc.1/2 fascicolo attoreo);

condanna la società convenuta a rilasciare l’immobile sito in Trani via Papa Giovanni XXIII n. 131, identificato al NCEU fg. 12, mapp.661 graffato con il mapp. 715;

dichiara l’incompetenza del Tribunale di Milano sulla domanda riconvenzionale di nullità;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.503,04 per esborsi ed € 27.803,10 per compensi.



Milano 23.6.2016

Il giudice
Rossella Milone

